

N. 04286/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09136/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso 9136/12, proposto da Federico Motta Editore S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dagli avv. ti Rubini Tarizzo e Piana, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Tacito 90;

contro

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Associazione per la difesa dei consumatori e dell'ambiente – Adiconsum, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 8 agosto 2012, n. 23816, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

sul procedimento PS7557 - Federico Motta Editore - modalità di vendita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato

che con il provvedimento impugnato, l'A.G.C.M. ha irrogato alla società Federico Motta Editore S.p.A., una prima sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000 (pratica *sub* A), per la promozione a domicilio di opere editoriali, attraverso modalità ingannevoli e indebito condizionamento, anche nell'esecuzione del

rapporto contrattuale e nei confronti di consumatori particolarmente vulnerabili; ed una seconda sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000, per la promozione nelle scuole di “prodotti multimediali” con modalità oscure e poco trasparenti (pratica *sub B*);

che, inoltre, quale sanzione reputazionale, lo stesso provvedimento ha disposto che Federico Motta Editore S.p.A. ne pubblichi, a sua cura e spese, un estratto per una volta, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, su due quotidiani nazionali;

che, pur utilizzando la società ricorrente modalità repressibili per contattare la propria potenziale clientela, appare tuttavia dubbio, allo stato, che la condotta di cui alla pratica *sub B* costituisca violazione dell'art.22, comma II, del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo), mentre per quella *sub A* è incerto che una parte almeno delle condotte scorrette si siano effettivamente realizzate, almeno nei termini prospettati dall'Autorità resistente;

che, quanto al *periculum in mora*, il danno economico appare significativo, attesa l'esposizione debitoria della ricorrente; per altro verso, la pubblicazione della deliberazione impugnata sembra idonea a procurare un danno particolarmente grave all'immagine della ricorrente, e si presenta inoltre di difficoltosa successiva eventuale riparazione;

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 119, III e IV comma c.p.a., riservata comunque alla decisione di merito ogni

definitiva valutazione sulla fondatezza del gravame;
che le spese della presente fase sono compensate;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, prima Sezione, accoglie parzialmente la suindicata domanda cautelare, e, per l'effetto:

- a) sospende integralmente l'ordine di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla pratica *sub B*), ed in ragione della metà quanto alla pratica *sub A*);
- b) sospende l'ordine di pubblicazione dell'estratto della deliberazione impugnata.

Fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del 19 giugno 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 27 novembre 2012 con l'intervento dei signori magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)